



## **Titolo**

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata - difetto di motivazione – sussistenza

## **Descrizione**

Il vizio di motivazione ricorre allorquando la mancata indicazione dei motivi della decisione assurge ad un elevato livello di gravità (da valutarsi non in astratto bensì caso per caso), ponendosi al di sotto della soglia di sufficienza minima costituzionalmente richiesta al fine di rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Alla luce della consolidata giurisprudenza endofederale (CFA, SS. UU., n. 74/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, n. 70/2023-2024; CFA, n. 118/2023-2024; CFA, n. 53/2024-2025) ed amministrativa (Cons. Stato, Ad. Pl., 2018, nn. 10 e 11; Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2020, n. 4455), assumono rilievo al riguardo le anomalie della motivazione che si sostanziano, in ordine decrescente di gravità, nella mancanza assoluta di motivi, sotto il profilo grafico e materiale; nella "motivazione apparente"; nella motivazione oggettivamente incomprensibile e nel contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro non conciliabili; nella motivazione di carattere meramente assertivo, tautologico, apodittico. La motivazione, inoltre, deve essere correlata alle risultanze istruttorie e deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall'esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall'indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa (CFA, SS.UU, n. 95/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 111/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 43/2023-2024).

## **Stagione Sportiva**

2025-2026

## **Numero**

n. 0013/CFA/2025-2026/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Mancini

## **Riferimenti normativi**

art. 106 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0013 CFA del 1 agosto 2025 (PF-Sig. Giovanni Giuliano Agostino-U.S.D. Tortorici)**